

Città di Boves



Regolamento

comunale in materia di esenzione dal pagamento del ticket
su visite specialistiche e prestazioni diagnostiche

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 27 giugno 2011

Art. 1

Normativa e requisiti richiesti

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce cure gratuite agli indigenti, il Comune di Boves - in considerazione del fatto che tale compito può essere ricompreso nell'ambito delle più generali funzioni assistenziali attribuite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, riconfermate dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dall'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e dall'art. 6 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1 - dispone, attraverso il presente regolamento, in merito all'accesso all'esenzione dalla spesa sanitaria per le visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche.

Il richiedente le prestazioni di cui al presente Regolamento, **sempre che non rientri in una fattispecie di esenzione prevista dal sistema sanitario nazionale**, al fine di ottenere l'esenzione ticket comunale, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. Essere persona minore in affidamento etero familiare e soggetto a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, su dichiarazioni del Servizio socio – assistenziale, con residenza nel territorio comunale da almeno due anni senza alcuna interruzione;
2. Essere in possesso di valida certificazione dell'ISEE, calcolato in base a dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello della richiesta;

Non possono, comunque, accedere alla prestazione:

1. I possessori di beni immobili di lusso, ad esclusione della casa di abitazione (si veda punto successivo);
2. I proprietari, come casa di abitazione, di un alloggio catastalmente classificato fra le categorie A1 – A8 – A9;
3. Coloro che conducono un tenore di vita incompatibile con lo stato di indigenza, verificabile mediante controlli incrociati e/o il possesso di beni e l'utilizzo di servizi palesemente in contrasto con lo stato di bisogno.

La Giunta Comunale individua, con atto deliberativo, il limite ISEE richiesto per accedere al beneficio in questione.

I nominativi di coloro che usufruiscono dell'erogazione di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, potranno essere trasmessi agli Uffici Finanziari per eventuali controlli. Qualora si verificassero situazioni particolari non risolvibili con la sola applicazione dei criteri suddetti, la loro valutazione sarà demandata alla Giunta comunale.

Art. 2

Modalità di richiesta del Tesserino

Il cittadino residente che intende richiedere tale prestazione per sé e/o per il proprio nucleo familiare, deve presentare domanda su apposito modulo.

La domanda per il rilascio del Tesserino di cui in oggetto, o per il suo rinnovo, di norma, deve essere presentata nel periodo dall'1 al 30 giugno di ciascun anno.

Sarà comunque possibile presentare richieste durante tutto l'arco dell'anno.

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria devono essere presentate presso l'Ufficio Segreteria in orario di apertura al pubblico.

Nel modulo di domanda il richiedente, oltre alle proprie generalità e cittadinanza, deve dichiarare, per sé e per il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, quanto segue:

1. Di essere residente nel Comune di Boves (indicandone la data di decorrenza) ed il relativo indirizzo;
2. Che la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, non ha subito modifiche rispetto alla dichiarazione relativa all'anno precedente, (sulla base della quale è stato calcolato l'ISEE), tali da compromettere il diritto all'accesso all'esenzione.

Inoltre dichiara di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Alla domanda così formulata va allegato quanto riportato al successivo Art. 3.

Art. 3

Documentazione da presentare

Allegata alla domanda di cui all'art. 2, il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

1. Dichiarazione ISEE relativa alle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare, relative all'anno precedente quello della richiesta, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni.. Per tale dichiarazione il richiedente può rivolgersi agli sportelli autorizzati dei C.A.F. che svolgono questo servizio;
2. Fotocopia del codice fiscale;
3. Fotocopia della tessera sanitaria;

4. Documento d'Identità;

5. I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare permesso /carta di soggiorno in corso di validità, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa, o ricevuta del versamento finalizzato ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno

Ai cittadini titolari di Tesserino per l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario in quanto indigente, può essere richiesto di presentare nel periodo dall'1 al 31 dicembre di ciascun anno, autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui fanno presente che la situazione economica-patrimoniale del proprio nucleo familiare non ha subito in tale anno solare modifiche rispetto all'anno precedente, tali da compromettere il proprio diritto all'esenzione. La non presentazione di tale dichiarazione può determinare il ritiro del Tesserino.

Art. 4 **Iter**

L'Iter della procedura è il seguente:

- Presentazione della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Boves – Piazza Italia n. 64 in orario di ufficio;
- Comunicazione al richiedente dell'esito della procedura;
- Rilascio del tesserino esenzione ticket, presso l'Ufficio Segreteria, nell'orario di apertura al pubblico.

Art. 5 **Tempi**

Le richieste saranno esaminate ed eventualmente autorizzate dall'Ufficio competente che provvederà al rilascio del relativo tesserino di esenzione entro:

- Il 15 luglio, o comunque entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, per il rinnovo generale dei tesserini.
- Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda negli altri casi.

Il termine dei 30 giorni può aumentare a 60 giorni qualora, nell'esame della pratica, non essendoci i requisiti necessari, si ritenga opportuno, per situazioni particolari, avvalersi di una valutazione del caso da parte della Giunta comunale e del Servizio Territoriale di Base del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Art. 6

Validità del Tesserino di esenzione

Il tesserino rilasciato ha validità dal 1° luglio o comunque dalla data del rilascio, se successiva, fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Presentando il tesserino comunale, attestante il diritto all'agevolazione, si può usufruire dell'esenzione ticket per le visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche.

Art. 7

Obblighi dei Beneficiari

I cittadini ammessi all'esenzione hanno il dovere di comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della situazione dichiarata all'atto della presentazione della domanda derivante dalla modifica della composizione del nucleo familiare, dal mutamento delle condizioni di reddito e di patrimonio, dall'insorgere di condizioni che consentono ai beneficiari di rientrare, in tutto o in parte, nelle esenzioni già previste dal Servizio Sanitario.

Con la dichiarazione allegata alla domanda, il richiedente prende atto, che, nel caso di ammissione all'esenzione, saranno eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

I cittadini le cui dichiarazioni risultino mendaci, decadono dal beneficio acquisito e sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune in loro favore.

Il Comune di Boves ha la facoltà di richiedere la restituzione del tesserino prima della scadenza qualora si modifichino i presupposti regolamentari e/o normativi che hanno dato luogo al rilascio.

Art. 8

Controlli

Il Comune di Boves ha la facoltà in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione.

Art. 9

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici Comunali, la sede territoriale del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, sita in Boves Via Castello di Godego n. 31 e presso gli sportelli dell'ASL CN 1 di Boves Via Castel di Godego 6.